



COMUNE DI CAMERI
PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12 DEL 24/05/2024

OGGETTO:

INTERVENTI PER CONTENERE LE ALLERGOPATIE DA DIFFUSIONE DELL'AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA L.

IL SINDACO

Premesso che:

- La pianta *Ambrosia artemisiifolia L.* negli ultimi anni si è diffusa nei comuni della Provincia di Novara e il suo polline, fortemente allergico, può essere fonte di sintomatologie asmatiche con ripercussioni sull'apparato respiratorio;
- Il numero dei soggetti che sviluppano allergie al polline d'Ambrosia è in continua crescita e attualmente risulta essere una delle principali cause di pollinosi;
- Le allergie da Ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale;
- L'Ambrosia è una pianta infestante che produce grandi quantità di polline durante la fioritura, in particolare nei mesi di agosto e settembre;

Rilevato che:

- I luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono: i terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, i terreni incolti, le aree verde abbandonate, le aree industriali dismesse, i cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, le rotatorie, gli spartitraffico, le banchine stradali, i margini delle aree agricole, gli argini dei canali e dei fossi ed in generale tutte le aree abbandonate;
- L'incuria delle suddette aree risulta essere uno dei fattori che contribuisce alla massiccia diffusione della pianta;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale effettua interventi periodici di pulizia e di sfalcio, di tale pianta infestante, nelle aree pubblica;

Richiamati:

- Il Programma Regionale di contenimento della diffusione di *Ambrosia artemisiifolia L.* nella Regione Piemonte;
- La nota della Direzione Sanità – Settore Prevenzione e Veterinaria della Regione Piemonte, prot. n° 9259/DB 20.17 avente per oggetto "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia artemisiifolia L. in Piemonte".

Visti:

- L'art. 32, comma 3, della Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- Gli artt. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e 117 del D.Lgs. n.112/1998;
- L'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, modificato dal DL 50/2003 convertito in legge 116/2003;

Considerato, al fine di prevenire la pollinazione dell'Ambrosia artemisiifolia L., che:

- La manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare lo sfalcio periodico delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la dispersione del polline delle piante;
- L'eventuale semina di colture antagoniste a crescita fitta (ad esempio prato inglese, trifoglio), o pacciamatura (copertura del terreno con i residui degli sfalci, foglie, paglia, cippato di legno o corteccia triturrata) possono contrastare la crescita di piante infestanti;

Ritenuto necessario, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia artemisiifolia L.:

- Effettuare, in base all'andamento climatico stagionale, sfalci sui terreni infestati dall'Ambrosia, prima della maturazione delle infiorescenze;
- Adottare un provvedimento per limitare la diffusione dell'Ambrosia e, conseguentemente, contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di limitare il più possibile l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;

ORDINA

- ❖ Ai proprietari, possessori e/o conduttori di terreni agricoli, di aree verdi incolte e di aree industriali dismesse, di aree edificabili libere e non utilizzate, di aree recanti depositi all'aperto;
- ❖ Ai responsabili di cantieri edili e stradali, attivi e no;
- ❖ Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali;

ciascuno per le rispettive competenze:

- Di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia artemisiifolia L. nelle are di loro pertinenza;
- Di eseguire, accertata la presenza della pianta, interventi di manutenzione e pulizia che prevedano sfalci sufficienti ad evitare la maturazione di infiorescenze con conseguente emissione di polline.

INVITA**La cittadinanza**

- Ad eseguire una accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi, cigli, ecc.) di propria pertinenza;
- A curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture antagoniste a crescita fitta, o pacciamatura;

AVVERTE

- Che l'inosservanza alle presenti disposizioni comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00e la sanzione accessoria dello sfalcio del terreno infestato da Ambrosia, ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 26772000 e s.m.i.;

- Che qualora, successivamente all'irrogazione della sanzione amministrativa, il soggetto interessato non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

DISPONE

- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio;
- La diffusione tramite sito elettronico comunale e nelle bacheche;
- La trasmissione ai competenti Uffici ASL/Novara.

INFORMA

- Che la presente Ordinanza ha validità fino ad eventuale revoca e sostituisce ed annulla tutte le precedenti ordinanze recanti pari oggetto;
- Che, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della L.241/1990 e s.m.i. , contro il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ed al Consiglio di Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Giuliano Dott. Pacileo